
Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente "La Ferrosa".

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE IL DIRIGENTE

- l'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno e che nel corso dello stesso non è consentito il ricorso all'indebitamento, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ed è altresì consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222;
- il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, oltre a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016, autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio;
- l'articolo 163, comma 1, D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro che "Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- il comma 3 dell'art. 1 ter della legge 125/2015 che dispone che nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane applicano le disposizioni di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015;
- l'articolo 163, comma 5, D.Lgs. 267/2000, che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari il 4 gennaio 2016, avente Prot. n° 98, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2016 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che con istanza di data 15/02/2014, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 16818 dello 03/03/2014, l'impresa "La Ferrosa" di Carbone Vittorio (P. IVA 03163200755), e per essa il legale rappresentante signor Carbone Vittorio, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto di ampliamento e potenziamento delle superfici di recupero rifiuti non pericolosi, con introduzione della attività di trattamento veicoli fuori uso, dell'impianto di proprietà, sito in territorio amministrativo del Comune di Lecce alla Via Vecchia Surbo;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici (recanti data del febbraio 2014):
 - Tavola 1.01 Relazione tecnico-descrittiva;
 - Tavola 1.02 Relazione tecnica-generale – Impianti acque meteoriche;
 - Tavola 1 Inquadramento urbanistico;
 - Tavola 2 Planimetria generale dell'impianto;
 - Tavola 3 Progetto architettonico corpo "H" – Layout interno corpo "H" – Prospetti e sezioni corpo "H";
 - Tavola 3.1 Progetto architettonico delle preesistenze;
 - Tavola 4 Planimetria generale dell'impianto di trattamento acque meteoriche;
 - Tavola 5 Planimetria layout dell'impianto;
 - Tavola 6 Schede tecniche;
 - Studio preliminare ambientale;
 - Studio geo-idro-morfologico;
 - Relazione tecnica ai sensi dell'art.269 del D.lgs. 152/06;
- che la variante proposta rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché ricon-

ducibile alle fattispecie di cui Paragrafo 8 punto "t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06", e al Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- che con nota protocollo n. 23065 dello 03/03/2014, indirizzata per conoscenza alla Provincia di Lecce, il C.D.R. XX del Comune di Lecce, ha chiesto al responsabile dell'Albo pretorio comunale di procedere alla affissione di pubblico avviso del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. di che trattasi;
- che la proponente LA FERROSA ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso del procedimento di verifica nel B.U.R.P. n.36 del 13/03/2014;
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 26889 dello 04/04/2014, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 20/05/2014;
- che in data 20/05/2014 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di Via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota 22/05/2014, n. 39004;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi sono di seguito riportate:

«... omissis ...

Sono presenti:

- LA FERROSA: P.I. Claudio Filoni, rappresentante delegato; Geom. Giovanni Ciullo;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci; Dott.ssa Valeria Lezzi;
- COMUNE DI LECCE - C.D.R. XX – Ufficio V.I.A. e V.A.S.: Geom. Luciano Mangia;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno; Ing. Roberto Aloisio; Geom. Sergio Serra;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Pianificazione Territoriale: Ing. Fernando Moschettini, Ing. Roberto Perrone.

Tra i soggetti convocati sono assenti:

- COMUNE DI LECCE - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
- ASL LECCE – AREA NORD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Piccinno, il quale dopo aver introdotto l'argomento all'ordine del giorno della Conferenza, cede la parola al geom. Serra, al fine di relazionare sulla istruttoria tecnica svolta.

L'impianto di recupero rifiuti oggetto di valutazione, ubicato in territorio amministrativo di Lecce, insiste su area suburbana limitrofa alla periferia nord-occidentale della città. L'accesso al sito è assicurato da viabilità extraurbana.

L'attività di gestione rifiuti ivi svolta è effettuata in regime "semplificato", ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006. Il proponente, iscritto con il n. 8 al Registro Provinciale degli Utilizzatori di Rifiuti, è autorizzato allo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (rottami metallici ferrosi e non) per una quantità massima di 100.090 t/anno.

La proposta progettuale è motivata dall'esigenza di una riorganizzazione aziendale, che prevede l'ampliamento dell'impianto e l'avvio di una nuova attività. Le modifiche progettate constano, in particolare, dell'ampliamento e potenziamento della capacità di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, nonché della introduzione di nuova attività di autodemolizione. Per l'esercizio del futuro impianto il

proponente si doterà di autorizzazione ordinaria.

L'impianto esistente si sviluppa su un'area di 3.543 mq, facente parte di un lotto distinto in Catasto al Foglio 195, mappale 200 di maggiori dimensioni (12.125 mq). I fabbricati, a destinazione artigianale-industriale, asserviti all'attività di recupero rifiuti, sono censiti nel catasto urbano al Foglio 195, particella 200 - sub 2, di 230 mq.

Sulla restante parte del lotto, di circa 8.000 mq, l'azienda è intenzionata a costruire un impianto di autodemolizione, mediante la realizzazione di:

- capannone, a struttura metallica, destinato a ospitare ufficio, aree di lavorazione e di deposito;*
- pavimentazioni delle aree esterne, in cls al quarzo;*
- impianto di raccolta e trattamento della acque meteoriche, mediante convogliamento delle acque in caditoie, e trattamento depurativo in continuo;*
- impianto idrico e fognante del capannone;*
- impianti elettrici;*
- recinzione perimetrale;*
- aree a verde.*

I referenti del Servizio Ambiente della Provincia, premesso che la documentazione di progetto include un Certificato di destinazione urbanistica riferito a particella, n. 70 del Foglio 195, che non compare nella cartografia catastale di cui alla Tav.1, chiedono al proponente di fornire Certificato di destinazione urbanistica aggiornato del lotto di terreno interessato dal progetto (particella 200 del Foglio 195).

Il lotto è caratterizzato dallo strumento urbanistico vigente come "E1 - Zona agricola produttiva normale". A tale riguardo viene evidenziato che la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto richiederà una variante urbanistica che muti la destinazione d'uso del lotto da agricola ad industriale od artigianale. Il dott. Piccinno precisa, tuttavia, che la difformità del progetto in riferimento alla tipizzazione urbanistica del lotto non condiziona l'esito della verifica di assoggettabilità, fermo restando il positivo esito dell'obbligatoria variante urbanistica.

Di contro, difficilmente superabile appare, alla luce della vigente pianificazione regionale del settore dei rifiuti, l'introduzione di rifiuti pericolosi (quali gli autoveicoli non bonificati) tra i rifiuti conferibili in impianto. Sotto tale profilo la proposta progettuale è verosimilmente in contrasto con il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (approvato con D.G.R. 28.12.2009 n. 2668 pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 26.01.2010), il quale ai fini della tutela della popolazione escludente la possibilità di realizzazione (come pure di modificare) impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche ex artt.214/216 del D.Lgs.152/06, a distanza da centri e nuclei abitati inferiore a 500 m se sono conferiti anche rifiuti pericolosi. La conformità della proposta progettuale a tale criterio localizzativo andrà verificata sulla scorta di una puntuale definizione della perimetrazione del centro e/o nucleo abitato, che il Comune di Lecce avrà cura di fornire.

Oltre a ciò, essendosi evidenziata la assenza, tra la documentazione di progetto, di informazioni su:

- identificazione delle operazioni di recupero e/o smaltimento che si intende effettuare con specifico riferimento al D.Lgs. n. 152/06 (specificazione delle attività codificate agli allegati B e C degli Allegati alla Parte quarta);*
- dati relativi ai rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto precedente: per ciascuna operazione dovranno essere indicati i codici CER, con relative denominazioni, lo stato fisico, i quantitativi massimi stoccabili sia in ingresso che in uscita nonché i quantitativi massimi (giornalieri e annuali) trattabili (n.b. i quantitativi stoccabili e/o trattabili vanno indicati in tonnellate; solo per rifiuti liquidi potranno essere forniti i valori in metri cubi). Le informazioni sui rifiuti oggetto di recupero e/o smaltimento saranno riassunte su tabelle di sintesi, da allegare sia in cartaceo, sia su supporto informatico;*

viene chiesto al proponente di fornire idonea integrazione documentale.

Con riferimento variante urbanistica di cui necessita il progetto il rappresentante del Servizio Ambiente

del Comune, geom. Mangia, pone l'accento sull'opportunità di una preliminare acquisizione del parere del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio circa la necessità di adempimenti in materia di VAS.

Tale esigenza di una preliminare acquisizione del suddetto parere comunale viene manifestata anche dall'ing. Moschettini, referente della Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione.

Il dott. Piccinno, asserisce che nel caso di attivazione di procedimento di VAS il Servizio Ambiente potrebbe determinarsi per una sospensione della propria procedura di verifica, atteso che ove i due procedimenti non sono coordinati, è da ritenersi che la VAS deve precedere la VIA. A termini dell'art.10, c.5, del D.Lgs.152/06, infatti, nel corso della valutazione dei progetti "sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS".

Il geom. Mangia chiede che sia specificata l'ubicazione dei pozzi in uso all'azienda (quali pozzi di servizio e/o monitoraggio).

I rappresentanti di ARPA Puglia richiedono che la documentazione di progetto sia integrata da una Relazione previsionale di impatto acustico, che fornisca gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

I presenti convengono che l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e quello di smaltimento dei reflui depurati dovranno essere conformati alle disposizioni rispettivamente dei Regolamenti regionali n. 26/2011 e n. 26/2013.

... omissis»;

- che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – AREA NORD, con nota prot. n. 16/430/EO del 20/05/2014 (acquisita in atti al prot. n. 39103 del 23/05/2014), nell'informare della propria impossibilità a presenziare alla conferenza del giorno 20/05/2014, ha comunicato che «... dall'esame della documentazione pervenuta su supporto informatico è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa riportante i seguenti chiarimenti:
 - Distanza dell'attività di demolizione da centri abitati e da insediamenti residenziali e/o turistico-ricettivi limitrofi;
 - Utilizzo dell'acqua emunta, previsto nell'autorizzazione del pozzo artesiano per l'approvvigionamento idrico dell'impianto;
 - Adeguamento degli scarichi dei reflui civili al R.R. n. 26/2011;
 - Gestione di eventuali rifiuti radioattivi»;
- che con nota di trasmissione dello 01/09/2014, registrata al protocollo in ingresso n. 64360 del 12/09/2014, la proponente ha inoltrato, a parziale adempimento delle richieste della Conferenza dei Servizi, supporto informatico contenente la seguente documentazione (recante data dell'agosto 2014);
 - Tav. Int. 1 – Documentazione fotografica;
 - Tav. Int. 2 – Planimetria ubicazione pozzi;
 - Tav. Int. 3 - Tabella di sintesi dei quantitativi CER trattati nell'impianto;
- che con ulteriore nota dello 02/09/2014 (protocollo in ingresso n. 64361 del 12/09/2014), la proponente ha trasmesso copia cartacea degli elaborati sopra elencati, integrati da Relazione Previsionale di impatto Acustico (di data 02/09/2014);
- che con nota n. 63478 dello 09/09/2014 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 28/10/2014 la seconda seduta della Conferenza di Servizi, per l'esame dei suddetti elaborati tecnici;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, con nota prot. n. 58771 del 27/10/2014, anticipata via fax in data

28/10/2014, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, ha evidenziato il permanere di lacune informative, facendo richiesta di precisazioni e di ulteriori integrazioni documentali.

- che nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato inviato agli Enti convocati in data 29/10/2014, con nota di trasmissione protocollo n. 78134, sono state assunte le seguenti determinazioni:

«... omissis ...

Assume il ruolo di coordinatore della Conferenza il responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale constatata la presenza di:

- LA FERROSA: P.I. Claudio Filoni, rappresentante delegato; ing. Max Crudo e Geom. Giovanni Ciullo, progettisti;
 - COMUNE DI LECCE - C.D.R. XX – Ufficio V.I.A. e V.A.S.: Dott. Antonio de Rinaldis, funzionario;
 - PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno; Geom. Sergio Serra;
- e la assenza di:*
- COMUNE DI LECCE - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
 - ASL LECCE – AREA NORD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

dichiara aperta la seduta.

I referenti del proponente consegna il Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Lecce in data 04/07/2014, che, previa lettura, è acquisito agli atti della Conferenza. Tale documento attesta la destinazione urbanistica a zona E1 “zone agricole produttive normali” dell’area individuata in catasto terreni al Foglio 195, particella 200.

Il dott. Piccinno dà lettura, altresì, della nota di ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce, prot. n. 58771 del 27/10/2014, anticipata via fax in data 28/10/2014, con la quale si chiedono precisazioni ed ulteriori integrazioni documentali. Al fine di consentire al proponente puntuale riscontro ai rilievi e osservazioni dell’Agenzia, il documento costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Con riferimento alle questioni affrontate nel corso della precedente seduta del 20/05/2014, permangono le perplessità circa la fattibilità della sezione d’impianto dedicata alle attività di “autodemolizione”, alla luce dei criteri localizzativi contenuti nel vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Ciò perché la richiesta della C.d.S., ai competenti uffici del Comune di Lecce, di una “puntuale definizione della perimetrazione del centro e/o nucleo abitato”, è restata priva di riscontri.

Nel corso della seduta è pervenuto, a mezzo fax, il parere del Settore Urbanistica – Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Lecce, prot. n. 104370/2014 del 28/10/2014, che, previa lettura, viene acquisito agli atti della Conferenza ed allegato al presente verbale per farne parte integrante.

In attesa che si renda disponibile l’elaborato grafico riportante la “perimetrazione del centro e/o nucleo abitato” sopra richiamato, la Conferenza sospende i propri lavori alle ore 11.45, per tornare a riunirsi a data da stabilirsi. Dei lavori della Conferenza è redatto il presente verbale che sarà comunicato alle Amministrazioni/Enti interessati.

... omissis»;

- che con lettera di data 22/12/2014 (acquisita in atti il 29/12/2014 al protocollo n. 91978), la proponente ha inteso replicare alle posizioni assunte dalla Conferenza dei Servizi nel corso della seduta del 28/10/2014. Il documento si conclude con la affermazione che «qualora necessario, e per evitare il parere contrario del Comune, la ditta chiede l’esclusione della richiesta delle attività di autodemolizione o, se accettato, un ridimensionamento del numero degli autoveicoli da rottamare»;
- che il Servizio Ambiente, considerato che:
 - alla luce del parere espresso del Settore Urbanistico del Comune di Lecce, il progetto, in assenza di una preventiva variante urbanistica dell’area, non è conforme alla pianificazione urbanistica comunale e alla pianificazione regionale del settore dei rifiuti;

- le argomentazioni addotte in data 22/12/2014 dalla proponente LA FERROSA non consentono di superare le evidenziate criticità localizzative dell'impianto;
- una eventuale esclusione "d'ufficio" della prevista attività di autodemolizione configura nuova proposta progettuale e conseguente riproposizione;

con nota n. 9049 del 10/02/2015, ha preavvisato, ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990, della conclusione con esito negativo del procedimento;

in data 26/02/2015 sono state acquisite in atti (protocollo in ingresso n.13049), le osservazioni al suddetto preavviso formulate da LA FERROSA;

- che il Servizio Ambiente, ritenuto di dover comunque concludere i lavori della Conferenza dei Servizi, previa acquisizione dei pareri dei soggetti convocati che non si sono ancora espressi, ovvero ARPA Puglia e ASL Lecce - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha convocato la terza seduta della Conferenza per il giorno 14/04/2015;
- che in allegato a nota 13/04/2015, prot. n.24970, il Settore Urbanistica del Comune di Lecce ha trasmesso stralcio della delimitazione del centro abitato approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 203 dello 06/10/2014, confermando il parere già espresso sul progetto con nota n.104370 del 28/10/2014;
- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 14/04/2015, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 25198 del 17/04/2015, sono di seguito riportate:

«... omissis ...

il responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale constatata la presenza di:

- LA FERROSA: P.I. Claudio FILONI, rappresentante delegato; Avv. Antonio LITTI;
 - ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale GUGLIUCCI;
 - PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio PICCINNO; Ing. Roberto ALOISIO;
- e la assenza di:*
- COMUNE DI LECCE - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
 - COMUNE DI LECCE - C.D.R. XX – Ufficio V.I.A. e V.A.S.: Dott. Antonio DE RINALDIS, funzionario;
 - ASL LECCE - AREA NORD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

dichiara aperta la seduta.

In apertura dei lavori il responsabile del procedimento procede a lettura del verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi, chiarendo le motivazioni che hanno indotto alla convocazione odierna, riconducibili all'esigenza di raccogliere i pareri definitivi di ARPA PUGLIA, ASL Lecce e Comune di Lecce – Ufficio V.I.A., alla luce delle integrazioni documentali (Relazione previsionale di impatto acustico aggiornata) che il proponente ha inviato in allegato a nota di trasmissione del 23/03/2015.

Viene portata all'attenzione dei presenti la nota prot. n. 37618 del 14/04/2015, inviata tramite PEC, con cui il Comune di Lecce - C.D.R. XX "... da atto che la ditta in parola non ha trasmesso a quest'ufficio la documentazione integrativa richiesta nella seconda seduta della conferenza. Inoltre, secondo la documentazione agli atti dell'ufficio scrivente nonché alle successive vostre comunicazione non si evincono modifiche in merito alla natura alla tipologia dell'intervento ciò anche in considerazione di quanto riportato nel parere già espresso dal Dirigente del settore Urbanistica di questa A.C. in data 28/10/2014. Pertanto alla luce di quanto sopra, si comunica che l'ufficio scrivente ritiene ininfluenza la partecipazione alla suddetta conferenza ribadendo altresì quanto già espresso nelle precedenti sedute. Si rimane in attesa del verbale della conferenza suddetta nonché dei pareri degli Enti che ancora non si sono espressi in merito alla compatibilità dell'intervento per le eventuali determinazioni di competenza".

L'ing. Gugliucci ribadisce la necessità che il proponente integri la documentazione tecnica (già richiesta dalla Conferenza) con Relazione tecnica e rilievo fotografico a descrizione degli aspetti vegetazionali del sito di diretto intervento e delle aree contermini, e Relazione esplicativa dell'attività di demolizione da attivare.

I rappresentanti della Provincia e di ARPA Puglia evidenziano che la richiesta della C.d.S., ai competenti

uffici del Comune di Lecce, di una “puntuale definizione della perimetrazione del centro e/o nucleo abitato”, è restata priva di riscontri. Tale circostanza non consente di valutare la coerenza del progetto con i criteri localizzativi contenuti nel vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia.

I rappresentanti del proponente assumono l’impegno di produrre un elaborato grafico, avente carattere di ufficialità, da cui si evinca la “perimetrazione del centro e/o nucleo abitato” in questione.

Il responsabile del procedimento assicura che la Provincia, ad avvenuta trasmissione agli Enti delle integrazioni documentali, provvederà ad acquisire il parere definitivo di ASL, ARPA e Comune, e alla successiva conclusione del procedimento.

... omissis»;

- che con nota di trasmissione del 20/05/2015, registrata al protocollo in ingresso n. 32981 del 22/05/2015, la proponente ha inoltrato, a riscontro delle richieste della Conferenza dei Servizi, supporto informatico contenente la seguente documentazione (recante data dell’agosto 2014);
- che in data 02/07/2015 è stata acquisita al prot. n. 42345 nota con cui ARPA PUGLIA Dipartimento di Lecce, nell’evidenziare che la documentazione trasmessa non soddisfa compiutamente a tutti i chiarimenti e le integrazioni richieste e ribadite nella terza seduta della Conferenza dei servizi, ha espresso una valutazione tecnica sfavorevole al progetto;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 44182 dello 08/07/2015, ha riferito alla proponente LA FERROSA della intervenuta valutazione sfavorevole di ARPA PUGLIA;
- che con nota di trasmissione dello 05/08/2015, acquisita lo 07/08/2015 al protocollo n. 50058, la proponente ha reso noto che « *Dopo incontro formale avvenuto nei giorni tra il personale dell’ ARPA ed i tecnici della ditta “La Ferrosa” circa la documentazione richiesta con nota dell’1/07/2015, si invia relazione descrittiva degli aspetti vegetazionali dell’area oggetto dell’ampliamento dell’impianto, al fine del rilascio del parere di competenza. Quant’altro richiesto nella stessa nota dall’ARPA è stato affrontato e risolto positivamente nell’incontro formale* »;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 73908 dello 04/12/2015, ritenuto di dover comunque concludere i lavori della Conferenza dei Servizi, previa acquisizione dei pareri dei soggetti convocati che non si sono ancora definitivamente espressi, ha convocato ulteriore seduta della Conferenza per il giorno 29/12/2015;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce ha chiesto, con nota prot. n. 73431 del 15/12/2015, il rinvio ad altra data della Conferenza;
- che il Settore Urbanistica del Comune di Lecce, con nota n. 161040 del 18/12/2015, ha evidenziato che « *L’aggiornamento e adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 23/04/ 2015 n. 819 (pubblicata sul BURP n. 67 del 13/05/2015) in relazione al sistema vincolistico relativo agli aspetti urbanistico - territoriali, prescrive per la ricadenza degli impianti in zone omogenee di tipo A,B,C ed E, un grado di prescrizione del tipo “ESCLUDENTE”. Tale grado di prescrizione “esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l’impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata”. Trattandosi pertanto di intervento che interessa un’area classificata nel vigente PRG come zona agricola di tipo E/1, si ritiene di confermare quanto già espresso nel parere prot. 104370 del 28/10/2014* »;
- che ASL LECCE - AREA NORD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 16/430/EO del 18/12/2015, ha chiesto lo spostamento della Conferenza ad altra data;
- che il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota n. 162787 del 21/12/2015, ha informato di non potersi esprimere nell’ambito della procedura di assoggettabilità a VIA, in considerazione della nota del Settore Urbanistica n. (n. 161040 del 18/12/2015);
- che nel corso dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 29/12/2015, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 78027 del 29/12/2015, è risultato che:

«... omissis ...

I lavori della Conferenza sono coordinati dal Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Dario Corsini, il quale,

constatata la presenza di:

- LA FERROSA: Dott.ssa Federica Carbone; P.I. Claudio Filoni, consulente;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile del procedimento;

e la assenza di:

- COMUNE DI LECCE - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
- COMUNE DI LECCE - C.D.R. XX – Ufficio V.I.A. e V.A.S.;
- ASL LECCE – AREA NORD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente informa i rappresentanti del Proponente che:

- il Dipartimento di Lecce di ARPA PUGLIA ha chiesto, con nota n.73431 del 15/12/2015, il rinvio ad altra data della riunione, per l'impossibilità a partecipare del personale coinvolto nel procedimento;
- il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di ASL LECCE ha chiesto anch'esso, con comunicazione n.16/430 del 18/12/2015, il differimento ad altro giorno della Conferenza, poiché alla data odierna il Dirigente Medico delegato non sarebbe stato in servizio.

Successivamente il responsabile del procedimento, dott. Piccinno, provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate dai restanti convocati, assenti alla riunione:

- nota del Settore Urbanistica – Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Lecce, prot. n. 161040 del 18/12/2015, pervenuta a mezzo PEC, con cui viene confermato il parere già espresso in data 28/10/2015 (prot. n.104370);
- nota dell'Ufficio VIA - C.D.R. XX del Comune di Lecce, prot. n. 162787 del 21/12/2015, inviata tramite PEC, con cui viene comunicata l'impossibilità, allo stato, ad esprimere le valutazioni per quanto di competenza.

Per opportuna informazione dei soggetti interessati alla Conferenza le citate note saranno allegate al presente verbale.

La Conferenza sospende i lavori alle ore 11,15 per tornare a riunirsi a data da definirsi, al fine di acquisire i pareri di ASL Lecce e ARPA Puglia »;

- che con nota n. 78273 del 30/12/2015 il Servizio Ambiente ha aggiornato al 14/01/2016 i lavori della Conferenza;
- che con lettera dell'11/01/2016, in atti al protocollo n. 1270 del 12/01/2016, indirizzata al Settore Urbanistica del Comune di Lecce e al Servizio Ambiente della Provincia, la proponente LA FERROSA ha ribadito la propria rinuncia alla introduzione in impianto della attività di autodemolizione;
- che il Settore Urbanistica del Comune di Lecce, con nota n. 5754 del 14/01/2016, facendo seguito alla convocazione nella Conferenza, ha dato atto della rinuncia alla nuova attività di autodemolizione, riservandosi di produrre a breve il parere di competenza;
- che il medesimo Settore Urbanistica del Comune di Lecce, con nota n. 16031 dello 04/02/2016, ha espresso avviso che « nell'ambito del procedimento in corso finalizzato alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 11/01), quest'ufficio non ritiene di evidenziare motivazioni di carattere ostativo dal punto di vista urbanistico - edilizio, fermo restando che, in fase di procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 per il progetto di che trattasi dovrà espletarsi variante urbanistica per la trasformazione della ulteriore superficie fondiaria che si intende accorpate a quella esistente, tipizzata nel vigente PRG come zona "E/I - Zone agricole produttive normali"»;
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 21789 del 22/04/2016, ritenuto che l'esclusione della sezione di autodemolizione necessitasse di una revisione degli elaborati di progetto depositati agli atti, ne ha disposto l'aggiornamento, procedendo al contempo a ulteriore convocazione della Conferenza, per il giorno 31/05/2016;
- che con nota di trasmissione del 16/05/2016, acquisita il 24/05/2016 al protocollo n. 27833, la proponen-

te ha trasmesso dei nuovi elaborati tecnici, consistenti in "Relazione tecnico-descrittiva" e "Planimetria layout dell'impianto", predisposti dal Proponente e trasmessi in allegato a nota del 16/05/2016.

- che in riscontro alla suddetta comunicazione il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota n. 76244 del 30/05/2016, in atti al prot. n.29257 del 31/05/2016, preso atto della nota n. 16031 dello 04/02/2016 Settore Urbanistica del Comune di Lecce, e della ulteriore integrazione documentale fatta dal proponente « ... nulla eccepisce circa la procedura di VIA avanzata dalla Provincia di Lecce, ai sensi della Legge regionale n. 11/2001, ma allo stesso tempo ritiene che l'intervento in parola dovrebbe, anteriormente alla procedura di VIA suddetta e proprio in virtù della variante urbanistica evidenziata dal Settore urbanistica, essere sottoposto alla disciplina della Legge Regionale n. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e del Regolamento Regionale n. 18/2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambiente/e strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"»;
- che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – AREA NORD, con nota prot. n. 68799 del 30/05/2016 (acquisita in atti al prot. n. 30495 dello 07/06/2016), ha comunicato che «in relazione alla procedura in oggetto ed alla C.d.S. indetta per il giorno 31/05/2016, esaminata la documentazione inoltrata nel corso del tempo, preso atto della rinuncia della nuova attività di autodemolizione, per quanto di competenza di questo Servizio, si ritiene che la progettazione proposta possa essere esclusa dalla Verifica di Impatto Ambientale sempre che, a tutela della popolazione, siano rispettate le distanze imposte dal PRGR. E' opportuno evidenziare la necessità che l'approvvigionamento idrico potabile sia assicurato da fonte di emungimento autorizzata per usi umani e che per la gestione dei reflui civili si proceda con l'adeguamento al R.R. n. 26/2011»;
- che nel corso della Conferenza di Servizi nella seduta del 31/05/2016, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n.973927 dello 01/06/2016, sono state assunte le seguenti determinazioni:

«... omissis ...

I lavori della Conferenza sono coordinati dal Dirigente del Servizio Ambiente, Ing. Dario Corsini, il quale, presenti:

- LA FERROSA: Dott.ssa Federica Carbone; P.I. Claudio Filoni, consulente;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Pasquale Gugliucci;
- PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile del procedimento;

e assenti:

- COMUNE DI LECCE - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
- COMUNE DI LECCE - C.D.R. XX – Ufficio V.I.A. e V.A.S.;
- ASL LECCE – AREA NORD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

A introduzione dei lavori il Presidente accenna all'intervenuta rinuncia del Proponente alla introduzione, presso il proprio impianto, della nuova attività di autodemolizione, a seguito della quale è stata richiesta una revisione degli elaborati di progetto depositati agli atti sia della Provincia, sia degli Enti coinvolti alla Conferenza dei servizi. L'aggiornamento degli elaborati tecnici ha l'obiettivo di fornire il quadro definitivo del layout d'impianto, precisando, in particolare, l'utilizzo degli spazi e delle strutture edilizie già funzionali allo svolgimento delle attività di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso.

All'ordine del giorno della seduta odierna è posto l'esame dei nuovi elaborati tecnici, consistenti in "Relazione tecnico-descrittiva" e "Planimetria layout dell'impianto", predisposti dal Proponente e trasmessi in allegato a nota del 16/05/2016.

Il Presidente provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate dai restanti convocati, assenti alla riunione:

- Nota n.68799 del 30/05/2016, inviata tramite PEC, con cui il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di ASL LECCE

ha espresso avviso che «esaminata la documentazione inoltrata nel corso del tempo, preso atto della rinuncia della nuova attività di autodemolizione, per quanto di competenza di questo Servizio, si ritiene che la progettazione proposta possa essere esclusa dalla Verifica di Impatto Ambientale sempre che, a tutela della popolazione, siano rispettate le distanze imposte dal PRGR. E' opportuno evidenziare la necessità che l'approvvigionamento idrico potabile sia assicurato da fonte di emungimento autorizzata per usi umani e che per la gestione dei reflui civili si proceda con l'adeguamento al R.R. n. 26/2011».

- *Nota dell'Ufficio VIA - C.D.R. XX del Comune di Lecce, prot. n. 76244 del 25/05/2016, inviata tramite PEC, che così conclude « lo scrivente nulla eccepisce circa la procedura di VIA avanzata dalla Provincia di Lecce, ai sensi della Legge regionale n. 11/2001, ma allo stesso tempo ritiene che l'intervento in parola dovrebbe, anteriormente alla procedura di VIA suddetta e proprio in virtù della variante urbanistica evidenziata dal Settore urbanistica, essere sottoposto alla disciplina della Legge Regionale n. 44/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e del Regolamento Regionale n. 18/2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale/e strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"».*
- I rappresentanti della Provincia evidenziano, per quel che concerne la considerazione espressa del Comune di Lecce, che l'assoggettamento a VAS della variante urbanistica è da intendersi superato nel caso in cui il proponente intenda esercire l'impianto avvalendosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006, il cui rilascio comporta "ex lege" la variante urbanistica delle aree d'impianto.*

Il delegato di ARPA Puglia pone l'accento sulla circostanza che l'aggiornamento al progetto non contiene adeguate informazioni sul rapporto intercorrente tra quantità di rifiuti da trattare ed estensione delle superfici pavimentate da destinare allo stoccaggio provvisorio, ai processi di lavorazione, viabilità interna di servizio e quant'altro. Tale osservazione trova la condivisione da parte della Provincia.

La Conferenza ritiene pertanto opportuno che il proponente si faccia carico di verificare la possibilità di un ridimensionamento dei piazzali di progetto, sulla scorta di un computo degli spazi minimi richiesti in funzione dei nuovi obiettivi di sviluppo aziendale. Tale esigenza si rende indispensabile in funzione di un bilanciamento dei contrapposti interessi, economici dell'azienda ed ambientali della collettività, oggi evidenziato.

Il Proponente manifesta la disponibilità a produrre nuovo layout di progetto e relativa relazione esplicativa, in modo puntuale, dei criteri e calcoli di dimensionamento.

- *che con note di trasmissione consecutive dello 01/06/2016 e del 20/07/2016, rispettivamente in atti al protocollo n. 30181/2016 e 41180/2016, la proponente ha trasmesso a Provincia di Lecce e ARPA ulteriori elaborati tecnici;*
- *che il Servizio Ambiente, con nota n. 46236 dello 07/08/2019, ha richiesto ad ARPA Puglia di esprimersi per quanto di competenza, senza ulteriore convocazione della Conferenza, avendo già acquisito i pareri dei restanti enti;*
- *che a riscontro della suddetta richiesta ARPA Puglia, con comunicazione n.52504 dello 08/09/2016 (in atti al prot. n.46665 dello 09/09/2016), ha fatto sapere che «... si prende atto che la documentazione integrativa sostitutiva ultima, soddisfa la richiesta di chiarimenti di cui sopra, sottolineando in particolare, che il proponente effettua un ridimensionamento dei piazzali di progetto. Pertanto lo scrivente Dipartimento, per quanto di stretta competenza e ad esclusione degli aspetti urbanistici, i cui dettagli sono esposti nel verbale di CdS del 31/05/2016, non rileva criticità ostative alla realizzazione del progetto in questione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:*
 - *sia predisposto, con approvazione di questo DAP di Lecce e comunque prima della messa in esercizio del progetto in esame, un Piano di Monitoraggio Ambientale che tenga conto di tutti i potenziali impatti sulle diverse matrici ambientali che verranno interessate dall'intervento;*
 - *l'impianto dovrà essere adeguato ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 230/1995 modif. dal D.Lgs. n. 100/2011, per la rilevazione delle radiazioni ionizzanti sui rifiuti metallici in ingresso, mediante idonei sistemi e relati-*

- ve modalità operative;*
- *sia previsto nel piano di monitoraggio ambientale il controllo dello scarico delle acque meteoriche a valle del trattamento con cadenza annuale per verificare la conformità ai limiti di cui alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 4 del D.Lgs. 152/06;*
 - *devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;*
 - *la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza dal punto di vista dell'impermeabilizzazione e pulita costantemente con operazioni giornaliere;*
 - *le aree di stoccaggio e di deposito devono essere contraddistinte da apposita cartellonistica con indicazione dei Codici CER e nel totale rispetto della normativa tecnica di settore e mantenute separate dalle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione;*
 - *mantenere in perfetta efficienza e pulizia i pozzetti per il prelievo dei campioni ai fini del monitoraggio degli scarichi;*
 - *le essenze arboree che verranno impiegate dovranno essere di tipo autoctono e di facile attecchimento; in caso di mancato attecchimento, di uno o più esemplari, gli stessi dovranno essere sostituiti.*
- ... omissis...*
- 1) *La valutazione previsionale di impatto acustico presentata, dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica da effettuarsi post operam, nelle reali condizioni di esercizio.*
 - 2) *Allo stesso modo, dovranno essere eseguite le campagne annuali di monitoraggio nei periodi di massima attività degli impianti, per certificare che la struttura risulta essere compatibile con i valori limite d'immissione acustica stabiliti dalla normativa vigente.»*

Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.

L'impresa "La Ferrosa di Carbone Vittorio" opera già da qualche tempo nel settore della raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prevalentemente metallici, ferrosi e non ferrosi, da avviare a successivo recupero. In questo periodo svolge attività di selezione e recupero metalli ferrosi e non ferrosi in regime semplificato, in forza, per ultimo, dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lecce con Determina Dirigenziale n. 1357 del 24/06/2013 presso l'impianto sito in Lecce alla Via Surbo Zona industriale.

La verifica di assoggettabilità a VIA odierna si pone quale adempimento preliminare alla richiesta di autorizzazione di un progetto per l'ampliamento delle superfici e un potenziamento dell'impianto di stoccaggio e trattamento dei predetti rifiuti speciali non pericolosi. La proposta di variante originaria era comprensiva dell'introduzione della nuova attività di autodemolizione, cui il proponente, nel corso del procedimento, ha ritenuto di rinunciare.

La variante in questione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alle fattispecie di cui Paragrafo 8 punto "t) *modifiche o estensioni di progetti di cui all'[allegato III](#) o all'[allegato IV](#) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'[allegato III](#)) riportati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs.152/06*", e al Paragrafo 7, punto "z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";

Il progetto è motivato da un'esigenza di riorganizzazione aziendale che prevede un aumento delle superfici da destinare alle attività in essere, accorpendo l'area di confine all'impianto di proprietà del proponente medesimo.

Allo stato l'impianto di recupero di che trattasi impegna una superficie catastale di 4.093 mq circa (in C.T.). L'area di ampliamento, posta al confine Est, ha una superficie di mq 8.732. Il tutto risulta catastalmente costituire unico corpo fondiario, censito in C.T. del Comune di Lecce al F.195, mappale 200.

Da un punto di vista urbanistico, il suddetto terreno è individuato nel vigente PRG come caratterizzata dalla destinazione E1 "Zona Agricola produttiva Normale" normata dall'art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

La sintesi dell'istruttoria tecnica di seguito riportata fa riferimento agli elaborati tecnici:

- Tavola 1.01 Relazione tecnico-descrittiva (Maggio 2016);
- Tavola 1.01.1 Relazione tecnico-integrativa (Giugno 2016);
- Tavola 5 Planimetria layout dell'impianto (Luglio 2016).

Nella nuova configurazione di progetto l'impianto, sarà articolato in:

- Area A1 - area scoperta pavimentata in cls trattato al quarzo, destinata alla messa in riserva e trattamento di rifiuti recuperabili per una superficie complessiva di mq 3543,00, comprensiva di:
 - settore M (area RIP) - superficie scoperta pavimentata in cls al quarzo destinata alla messa in riserva di materiale ferroso da lavorare;
 - settore M1 (area RIP) - superficie scoperta pavimentata in cls al quarzo destinata (R13) di rottami di metalli preziosi e loro leghe (DM 5/2/1998 par. 3.2), sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo (par. 3.2) e rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (par. 3.5);
 - settore M2 (area RIP) - superficie scoperta pavimentata in cls al quarzo destinata in riserva (R 13) rifiuti di plastica (par. 6.1);
 - settore N (area RIP) - superficie scoperta pavimentata in cls al quarzo destinata alla messa in riserva di materiali ferrosi lavorati;
 - settore O - superficie scoperta pavimentata in cls al quarzo destinata alla messa in riserva di pacchi di carrozzeria già pressati;
 - settore P - struttura coperta destinata alla messa in riserva (R13) di marmitte catalitiche esauste (par. 5.5), rifiuti elettrici ed elettronici (par. 5.16) e apparecchiature dismesse (par. 5.19);
 - settore P1 - struttura coperta destinata alla messa in riserva (R13) di imbottiture in poliuretano (par. 6.6) e cavi con diverso conduttore (par. 5.7 - 5.8 - 5.9);
 - settore P2 - struttura coperta destinata alla messa in riserva (R13) di metalli non ferrosi o settore P3 - struttura coperta destinata alla messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti ferrosi e non ferrosi che necessitano di lavorazione con tagliatrice o con ossitaglio (par. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 5.1 - 5.2);
 - settore cassoni scarrabili 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 destinato alla messa in riserva su cassoni scarrabili di metalli non ferrosi:
 - settore es destinato alla pressa-cesoia;
 - settore Q ufficio su singolo piano per mq. 41,75 circa,
 - o pesa a ponte (m 12 x 3).
- Area A2 - area scoperta pavimentata in cls trattato al quarzo e conglomerato bituminoso per una superficie complessiva di mq 7.586,00, comprensiva di:
 - settore B1 - destinato allo stoccaggio della plastica pressata in balle o big-bags;
 - settore C - destinato alla messa in riserva di materiale ferroso proveniente da lavorazioni meccaniche da sottoporre a trattamento o da avviare direttamente a recupero;
 - settore D - destinato alla messa in riserva di lamierino da sottoporre a trattamento o da avviare direttamente a recupero;
 - settore F - destinato alla messa in riserva di acciaio da sottoporre a trattamento o da avviare direttamente a recupero;
 - ufficio e servizi igienici (mq 45,00) su singolo piano integrati all'interno del capannone;
 - Capannone (H) tipo industriale realizzato con struttura metallica e tamponatura in blocchetti intonacati, distinto nei seguenti settori funzionali:
 - settore I - destinata alla messa in riserva (R13) e recupero di materia (R4) di rifiuti ferrosi e non ferrosi che necessitano di lavorazione con tagliatrice o con ossitaglio (3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.5 - 5.1 - 5.2);
 - settore L - destinato allo stoccaggio di materiali ferrosi lavorati, componenti elettriche, elettroniche,

- meccaniche e rifiuti non pericolosi derivanti dalla lavorazione;
- settore M3 - destinato allo stoccaggio di plastica sia in cumuli che in cassoni o Big-Bags e al relativo trattamento mediante trituratore;
 - settore M4 - destinato allo stoccaggio di cavi e rame in cumuli oltre al relativo trattamento mediante trituratore;
 - settore R - destinato allo stoccaggio di batterie in cassoni;
 - settore RP - destinato allo stoccaggio di rifiuti pericolosi provenienti dalla lavorazione. Lo stoccaggio avviene all'interno di contenitori in PET HD a tenuta e collocati su di una superficie coperta e pavimentata in cls il cui perimetro risulta realizzato con una canaletta in PETHD e soprastante griglia in ghisa dotata di un sistema di convogliamento di eventuali liquidi di svernamento verso un pozzetto centrale di raccolta a tenuta;

L'intera area di occupazione sarà delimitata con recinzione costituita da muratura in conci di tufo e pilastri rompi tratta in cls armato di altezza pari a m 2,50. Lungo lo stesso perimetro sarà messa in opera una fascia a verde rappresentata da essenze arboree ed arbustive e così pure sarà fatto relativamente ad una fascia a verde posta a delimitazione dei settori dell'impianto con diverse destinazioni.

Tutte le superfici carrabili saranno impermeabilizzate (mediante realizzazione di pavimentazione industriale) e sarà messo in opera un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche distinto tra i settori A1 ed A2. All'interno dell'area verrà realizzata una struttura nuova Capannone (H) tipo industriale e verranno rivalutate le tre preesistenti, come meglio descritti successivamente, che unitamente alle aree pavimentate nonché alle fasce perimetrali e centrale a verde rappresentano l'impianto nel suo complesso.

Per lo svolgimento dell'attività l'impianto sarà dotato delle seguenti attrezzature od impianti:

- n. 1 pesa a tappeto ubicata sul piazzale esterno di fronte agli uffici pesa Corpo B;
- n. 1 rilevatore di radioattività per rilevare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva nei rifiuti metallici, posto all'ingresso dell'impianto;
- n. 1 cesoia idraulica per la frantumazione del materiale metallico;
- n. 2 caricatori semoventi idraulici;
- n. 1 presse compattatrici dotate di gru di sollevamento e scarico e polipo di presa;
- adeguato numero di torri faro per l'illuminazione dell'area in condizioni di scarsa visibilità;
- postazioni per cannelli da ossitaglio. Per i pezzi di maggiore dimensione è prevista la zona esterna, dove effettuare il taglio, tramite cannello alimentato da ossigeno (proveniente da un rack) e gas propano (proveniente da una bombola da 15 o 25 kg). Tale processo potrà essere effettuato anche nel cantiere ove si procede alla demolizione, tipo nave dismessa, tramite il rack trasportabile. Le persone adibite al taglio non saranno superiori a 4, considerando che in loco ci sarà un solo operaio mentre gli altri tre, senza contemporaneità ma secondo esigenze, opereranno sui cantieri aperti.

La proponente è autorizzata alle seguenti operazioni di recupero e smaltimento (allegato C e allegato B Parte IV D.Lgs.152/06):

- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sotto porli ad una delle operazioni indicate ai punti da R1 a R12.

La potenzialità dell'impianto resterà immutata rispetto a quella indicata nel provvedimento di rinnovo dell'iscrizione dell'impresa nel registro provinciale degli utilizzatori rifiuti (Determinazione dirigenziale n° 1357 del 24/06/2013 della Provincia di Lecce).

In particolare, le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, sono, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia	Descrizione rifiuti	Quantità massima annua recuperabile	Operazioni di recupero
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	70.000 t/anno	R4, R13
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi	15.600 t/anno	R4, R13
3.3	Sfridi o scarti di imballaggio	2.500 t/anno	R13
3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi	2.500 t/anno	R13
5.1	Parti di autoveicoli, ecc.	5.000 t/anno	R13
5.2	Parti di mezzi mobili rotabili	500 t/anno	R13
5.5	Marmitte catalitiche	10 t/anno	R4, R13
5.6	Rottami elettrici ed elettronici	500 t/anno	R13
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	500 t/anno	R13
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	500 t/anno	R13
5.9	Spezzoni di cavo di fibra ottica	100 t/anno	R13
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici	590 t/anno	R13
5.19	Apparecchi domestici	590 t/anno	R13
6.1	Rifiuti di plastica	500 t/anno	R13
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	100 t/anno	R13
6.6	Imbottiture sedili	100 t/anno	R13
6.11	Pannelli, sportelli auto	500 t/anno	R13

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da impegnarsi con l'ampliamento è tipizzata dallo strumento di pianificazione urbanistico-edilizia comunale come caratterizzata dalla destinazione E1 "Zona Agricola produttiva Normale" e pertanto la realizzazione dello stesso resterà subordinata alla favorevole determinazione del Consiglio Comunale da ottenersi nel corso del procedimento di autorizzazione del progetto da parte della medesima Provincia.

La realizzazione in oggetto non si sovrapporrà ad aree sottoposte a vincolo idrogeologico né ad aree boscate. Per quanto concerne l'interferenza con i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 e con le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, l'opera non interferisce con habitat naturali protetti.

Per quanto concerne la disciplina nazionale di tutela storico-paesaggistica, l'intervento non interferisce con i beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 138, 141, 142, 143 e 156 del D.Lgs. n.42/2004.

L'intervento in esame non si sovrappone alle perimetrazioni del Progetto di PAI - Assetto Idraulico adottato per il territorio comunale di Galatina. Esso risulta compatibile con le norme e prescrizioni del Piano Tutela delle acque (P.T.A.).

Per il profilo delle locali caratteristiche insediative il sito di progetto, posto in prossimità dell'area industriale del comune di Lecce, è integrato in contesto oggetto di significativa trasformazione antropica con presenza di importanti arterie viarie, oltre che di diversi insediamenti produttivi, anche di discrete dimensioni.

Gli impatti ambientali dovuti all'esercizio dell'impianto possono essere individuati in:

- emissioni in atmosfera (parti leggere, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti);
- produzione di rifiuti;

- traffico veicolare (circolazione degli automezzi per il trasporto dei rifiuti da e per l'impianto, flusso veicolare delle utenze private).

Le emissioni sonore non rappresentano un fattore d'impatto rilevante, tenuto conto della localizzazione dell'impianto e dell'assenza, nel suo immediato intorno, di recettori sensibili. La valutazione d'impatto acustico effettuata ai sensi della Legge n. 447/95 ha evidenziato che l'attività produttiva rispetta i limiti previsti dalla legge in oggetto.

A proposito del traffico veicolare indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area, già interessata dalla presenza di altre attività industriali e dalla stessa attività del proponente.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive. Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata l'ampliamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore.

Il progetto non è, di contro, conforme al vigente Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia (DGR n. 2668 del 28/12/2009 e DGR n. 819 del 23/04/2015). Per quel che concerne i criteri localizzativi, il Piano, a tutela degli aspetti urbanistico-territoriali, stabilisce il criterio (con grado di prescrizione escludente) di localizzazione degli impianti di recupero rifiuti, che si tratti di nuovi impianti o di modifiche a impianti esistenti, all'esterno di ambiti a destinazione urbanistica agricola "E".

Tutto ciò esposto e considerato, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
 - 1) affissione all'Albo Pretorio comunale di Lecce dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, come da comunicazione del Comune di Lecce protocollo n. 23065 dello 03/03/2014;
 - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n.36 del 13/03/2014; senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli al progetto di ampliamento del centro di recupero rifiuti, formulati dal Comune di Galatina, dal Comune di Lecce (Settore Urbanistico e CDR XX – Ufficio V.I.A. e V.A.S), da ASL LECCE Area Nord – SISP, da ARPA Puglia – DAP Lecce;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali connessi con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di "Ampliamento e potenziamento delle superfici di recupero rifiuti non pericolosi" di impianto di proprietà "La Ferrosa di Carbone Vittorio" (P. IVA 03163200755), ubicato in Comune di Lecce, alla Vecchia Surbo (in C.T. al Foglio 195, mappale 200), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. poiché la variante prevista non comporta apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;
- il layout dell'impianto e le specifiche sostanziali di riferimento risultano definiti ai sottoelencati elaborati scritto grafici di aggiornamento del progetto:
 - Tavola 1.01 Relazione tecnico-descrittiva (Maggio 2016);
 - Tavola 1.01.1 Relazione tecnico-integrativa (Giugno 2016);
 - Tavola 5 Planimetria layout dell'impianto (Luglio 2016);
- demandare alle competenze del Comune di Lecce le conseguenti procedure urbanistico-edilizie inerenti: la variante urbanistica occorrente al fine di conformare l'impianto al vigente Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia (DGR n. 2668 del 28/12/2009 e DGR n. 819 del 23/04/2015), nonché le autorizzazioni per la realizzazione del progetto di ampliamento;
- l'efficacia del presente provvedimento resta altresì subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:
 - le tipologie e quantità di rifiuti ammissibili al recupero in impianto, per complessive 100.090 tonnellate all'anno, saranno, con riferimento al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., quelle riportate nella tabella seguente:

Tipologia	Descrizione rifiuti	Quantità massima annua recuperabile	Operazioni di recupero
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	70.000 t/anno	R4, R13
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi	15.600 t/anno	R4, R13
3.3	Sfridi o scarti di imballaggio	2.500 t/anno	R13
3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi	2.500 t/anno	R13
5.1	Parti di autoveicoli, ecc.	5.000 t/anno	R13
5.2	Parti di mezzi mobili rotabili	500 t/anno	R13
5.5	Marmitte catalitiche	10 t/anno	R4, R13
5.6	Rottami elettrici ed elettronici	500 t/anno	R13
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	500 t/anno	R13
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	500 t/anno	R13
5.9	Spezzoni di cavo di fibra ottica	100 t/anno	R13
5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici	590 t/anno	R13
5.19	Apparecchi domestici	590 t/anno	R13
6.1	Rifiuti di plastica	500 t/anno	R13

6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	100 t/anno	R13
6.6	Imbottiture sedili	100 t/anno	R13
6.11	Pannelli, sportelli auto	500 t/anno	R13

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le disposizioni previste nell'art. 6 del D.M. 5/02/1998 e successive modifiche;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti (MPS);
- il proponente dovrà dotarsi di idoneo strumento per la misurazione di eventuali fonti di emissione radioattiva da parte dei rifiuti in ingresso;
- lungo la muratura perimetrale dovrà essere realizzata la piantumazione di barriera a verde o, in alternativa, se non tecnicamente possibile, l'installazione di barriera con telo per una altezza di circa 2.5 metri al di sopra della muratura esistente, al fine di contenere la diffusione di rumori e parti leggere/polveri;
- i cumuli dei rifiuti nell'area di stoccaggio non dovranno superare l'altezza del muro di confine e/o dell'eventuale barriera a verde o del telo sovrastante la muratura di recinzione perimetrale;
- dovrà essere ben individuato un settore di conferimento, differenziato da quello di messa in riserva, dotato di superficie pavimentata e di sistemi di raccolta dei reflui accidentalmente rilasciati dagli automezzi. La superficie dedicata al conferimento dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi d'opera e degli automezzi in ingresso e in uscita;
- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine esso sarà realizzato su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
- si dovrà provvedere alla periodica pulizia delle griglie di raccolta delle acque meteoriche e dei relativi sistemi di trattamento e smaltimento. Dette operazioni dovranno essere riportate su apposito quaderno d'esercizio da conservare presso la sede operativa;
- relativamente alle emissioni in atmosfera, rientrando l'attività dell'azienda nella categoria di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 (vedasi scheda tecnica n. 30 allegata alla DGR 1497 /2002 che assimila l'operazione di ossitaglio a quella di saldatura), si dovrà garantire il rispetto dei relativi adempimenti amministrativi;
- il gestore dell'impianto, una volta a regime la nuova fase di esercizio, provvederà ad una campagna di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione) e del rumore (con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività effettuata);
- gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e

ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

- riguardo alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alla normativa regionale e nazionale di riferimento;
- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici l'azienda dovrà adeguarsi alle disposizioni del R.R. n. 26/2011;
- relativamente ai dispositivi di illuminazione esterna l'azienda dovrà adeguarsi alle disposizioni del R.R. n. 13/2006;
 - dovrà essere effettuata periodica manutenzione dei presidi antincendio.
 - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
(Prescrizioni ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale Lecce)
 - sia predisposto, con approvazione di questo DAP di Lecce e comunque prima della messa in esercizio del progetto in esame, un Piano di Monitoraggio Ambientale che tenga conto di tutti i potenziali impatti sulle diverse matrici ambientali che verranno interessate dall'intervento;
- l'impianto dovrà essere adeguato ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 230/1995 modificato dal D.Lgs. n. 100/2011, per la rilevazione delle radiazioni ionizzanti sui rifiuti metallici in ingresso, mediante idonei sistemi e relative modalità operative;
- sia previsto nel piano di monitoraggio ambientale il controllo dello scarico delle acque meteoriche a valle del trattamento con cadenza annuale per verificare la conformità ai limiti di cui alla Parte terza, Allegato 5, Tabella 4 del D.Lgs. 152/06;
- devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di mitigare il rischio di diffusione delle polveri dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio;
- la pavimentazione di pertinenza dell'impianto dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza dal punto di vista dell'impermeabilizzazione e pulita costantemente con operazioni giornaliere;
- le aree di stoccaggio e di deposito devono essere contraddistinte da apposita cartellonistica con indicazione dei Codici CER e nel totale rispetto della normativa tecnica di settore e mantenute separate dalle aree adibite al deposito dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione;
- mantenere in perfetta efficienza e pulizia i pozzetti per il prelievo dei campioni ai fini del monitoraggio degli scarichi;
- le essenze arboree che verranno impiegate dovranno essere di tipo autoctono e di facile attecchimento; in caso di mancato attecchimento, di uno o più esemplari, gli stessi dovranno essere sostituiti.
- la valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica da effettuarsi post-operam, nelle reali condizioni di esercizio;
- dovranno essere eseguite campagne annuali di monitoraggio nei periodi di massima attività degli impianti, per certificare che la struttura risulta essere compatibile con i valori limite d'immissione acustica stabiliti dalla normativa vigente;

- tenuto conto che t' impianto non ricade in zona Esclusivamente Industriale è necessario verificare anno per anno l'eventuale presenza di recettori sensibili nelle vicinanze dell'impianto ed opportunamente effettuare misure in ambiente abitativo;
- deve essere prodotto un piano di monitoraggio acustico ambientale annuale, riconducibile alla necessità di precludere eventuali alterazioni dei livelli sonori d'immissione che intervengono nell'ambiente esterno e/o abitativo a seguito dell'attività in discussione;
- qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività entro i limiti normativi;
- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione della nuova configurazione impiantistica;
- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 *"Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale"*;
- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata, "LA FERROSA di Carbone Vittorio", tramite PEC indirizzata a: **laferrosa@pec.it**;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI LECCE (protocollo@pec.comune.lecce.it);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
 - ASL LECCE – Area Nord (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.P..

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il dirigente del servizio
Tutela e valorizzazione ambiente
Ing. Rocco Merico